



CIRCOLARE N° 29 DEL 1 AGOSTO 2012

NUOVI ALLEGATI TECNICI PER L'AUTORIZZAZIONE GENERALE EX D.LGS. 152/06 DELLE ATTIVITA' "IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NON INFERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW" E "GRUPPI ELETTROGENI E MOTORI DI EMERGENZA"

Con **D.g.r. 18 luglio 2012 – n. IX/3792**, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie ordinaria n. 30 del 23/07/2012, la Regione Lombardia ha aggiornato l'elenco delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi, di cui alla d.g.r. 30 dicembre 2008, n. 8832, includendo le attività di seguito individuate:

- **Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;**
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato (omissis);
- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulito lavanderie a ciclo chiuso;
- Linee di trattamento fanghi collocati all'interno di impianti di depurazione;
- **Gruppi elettrogeni e motori di emergenza;**
- Impianti di produzione di energia alimentati da fonti d energia rinnovabili.

Con successivo **D.d.s. 23 luglio 2012 – n. 6576**, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie ordinaria n. 30 del 25/07/2012, la Regione Lombardia ha approvato, per le attività sopra evidenziate in grassetto (Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW, e Gruppi elettrogeni e motori di emergenza), gli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rispettivamente Allegato tecnico n. 37 e 38.

Negli allegati tecnici sono individuati i criteri per l'autorizzazione generale, tra gli altri sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o esercizio o i combustibili utilizzati ecc., i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli.

Il gestore può richiedere adesione allo specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

ALLEGATO TECNICO N. 37

Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW

Rientrano nel campo di applicazione della autorizzazione di carattere generale **gli impianti termici civili (anche inseriti in stabilimenti produttivi)**, aventi potenza termica nominale compresa tra 3 MW e 10 MW alimentati con i combustibili:

- a. Gas naturale (metano)
- b. Gas di petrolio liquefatto
- c. Gasolio con contenuto massimo di zolfo < 0.1 %

Sono esclusi dall'autorizzazione di carattere generale i motori endotermici, gli impianti di cogenerazione, i gruppi elettrogeni e gli impianti termici ad uso 'misto' civile/industriale

Sono previsti:

- valori limite di emissione riferiti al singolo generatore di calore (caldaia)
- prescrizioni specifiche sui sistemi di controllo della combustione in funzione dei MW della caldaia
- prescrizioni e considerazioni di carattere generale relative ai criteri di manutenzione, messa in esercizio e a regime, modalità di controllo delle emissioni, metodologie analitiche

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il facsimile nell'Allegato n. 37 ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

ALLEGATO TECNICO N. 38 Gruppi elettrogeni e motori di emergenza
--

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale i gruppi elettrogeni o motori di emergenza utilizzati per non più di 150 ore/anno, con potenza termica nominale complessiva superiore alle soglie di cui alla Parte I dell'Allegato IV al d.lgs 152/06 e smi.

E' ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili: Gasolio, benzina, biodiesel, olio combustibile, metano, GPL.

Non sono previsti limiti alle emissioni per particolari sostanze inquinanti o prescrizioni specifiche. Tuttavia **il Gestore dovrà monitorare il funzionamento dei gruppi tenendo a disposizione presso l'impianto la registrazione delle accensioni. In caso di funzionamento superiore alle 150 ore, dovrà inviare relazione contenente le motivazioni del superamento del periodo di attivazione previsto all'Autorità Competente.**

I gruppi elettrogeni/motori di emergenza di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW dovranno essere dotati di apposito contaore.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni sopra riportate entro il 1° settembre 2013.

Sono previste prescrizioni e considerazioni di carattere generale relative ai criteri di manutenzione, messa in esercizio e a regime.

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il facsimile nell'Allegato n. 37 ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

SUL SITO DELLO STUDIO PAS E' RIPORTATO IL TESTO INTEGRALE del D.d.s. 23 luglio 2012 – n. 6576 citato nella presente circolare.
